

## MINISTERO DELLA SALUTE

**DECRETO 7 novembre 2005** *GU n. 273 del 23-11-2005*)

**Variazione tecnica del prodotto fitosanitario «Cadou WG», registrato al n. 10379.**

IL DIRETTORE GENERALE  
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dell'8 marzo 2000, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005, con il quale e' stato registrato al n. 10379 il prodotto fitosanitario denominato Cadou, contenente la sostanza attiva flufenacet, a nome dell'Impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, preparato in stabilimenti gia' autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 26 maggio 2004 dall'impresa medesima diretta ad ottenere l'autorizzazione alla estensione d'impiego su riso del prodotto sopracitato;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Viste le note del 15 settembre e 4 ottobre 2005 con le quali l'Impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 3 agosto 2005 ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto medesimo in Cadou WG;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

E' autorizzata l'estensione d'impiego su riso del prodotto fitosanitario ora denominato Cadou WG dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa 130, registrato al n. 10379 con decreto dell'8 marzo 2000, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle conclusioni della valutazione comunitaria per la sostanza attiva flufenacet.

Per la sostanza attiva flufenacet e' approvato il seguente limite massimo di residuo, che sara' inserito nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:

Prodotti destinati all'alimentazione	Limiti massimi di residui (mg/kg)
Riso	0,05

Il prodotto e' preparato negli stabilimenti delle imprese: STI Solfotecnica Italiana S.p.a. in Cotignola (Ravenna); importato, in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer Cropscience AG in Dormagen (Germania); confezionato negli stabilimenti delle imprese Bayer Cropscience S.r.l. in Filago (Bergamo); S.C.B. in Marle sur Serre (Francia).

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 500-700-800-850 e kg 1-2-3-3,5-4-5-7-10-15-20.

Lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario di cui trattasi, confezionato con le etichette precedentemente autorizzate, e' consentito fino al 30 gennaio 2007.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2005

Il direttore generale: Marabelli

Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 22 a pag. 23 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.



## CADOU® WG

DISERBANTE PER IL CONTROLLO DEL RISO CRODO E DI ALTRE INFESTANTI PER RISO, MAIS, SOIA, GIRASOLE, PATATA E POMODORO

FORMULAZIONE: MICROGRANULI IDRODISPERDIBILI

### CADOU® WG

#### COMPOSIZIONE

100 g di CADOU WG contengono  
60 g di flufenacet puro  
coformulanti quanto basta a 100.

**FRASI DI RISCHIO:** nocivo per ingestione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/etichette informative in materia di sicurezza.

**Titolare dell'autorizzazione:** Bayer CropScience S.r.l. - 20156 Milano - V.le Certosa 130 - Tel. 02/3972.1


**Officine di produzione:** Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania);  
STI - Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA)

**Officine di confezionamento:** Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG);  
S.C.B. Marle sur Serre (Francia)


**Registrazione n° 10379 del 08.03.2000 del Ministero della Sanità**

Contenuto netto: 500-700-800-850 g; 1-2-3-3,5-4-5-7-10-15-20 kg

Partita n°:



**NOCIVO**



**PERICOLOSO  
PER  
L'AMBIENTE**

#### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazioni sull'uomo; nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi non specifici: atassia, respirazione difficoltosa ed ipoattività.

Terapia sintomatica

Consultare un Centro antiveleni.

#### ISTRUZIONI PER L'USO

##### EPOCA D'IMPIEGO:

PRE-SEMINA PER RISO (almeno 30 giorni prima della semina); PRE-EMERGENZA PER MAIS, SOIA, GIRASOLE E PATATA; PRE-TRAPIANTO PER POMODORO.

##### SPETTRO D'AZIONE

**Piante infestanti sensibili:** Riso crodo (*Oryza sativa* var. *sylvatica*), Giavone (*Echinochloa crus-galli*), Sanguinella comune (*Digitaria sanguinalis*), Panico (*Panicum dichotomiflorum*), Pabbio (*Setaria viridis*), Sorghetta da seme (*Sorghum halepense*).

**Piante infestanti mediamente sensibili:** Quadrettone (*Scirpus (= Schoenoplectus) mucronatus*), Eterantera (*Heteranthera* spp.), Amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), Borsa pastore comune (*Capsella bursa-pastoris*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Farinello polispero (*Chenopodium polyspermum*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Erba morella (*Solanum nigrum*).

##### DOSE D'IMPIEGO

**Mais:** 0,8-1 kg/ha, a seconda del tipo di terreno. Per garantire un risultato completo contro le dicotiledoni e' necessario miscelare al prodotto un dicotiledonida specifico.

**Soia:** 0,7-0,85 kg/ha.

**Pomodoro:** 0,7-0,85 kg/ha.

N.B. Per garantire la selettività ottimale in ogni condizione meteorologica e pedologica, si consiglia di eseguire il trattamento 7-14 giorni prima del trapianto del pomodoro.

**Girasole:** 0,6-0,8 kg/ha.

**Patata:** 0,6-0,8 kg/ha. Per garantire un risultato completo contro le dicotiledoni e' necessario miscelare al prodotto un dicotiledonida specifico.

N.B. Il dosaggio più basso e' riservato ai terreni tendenzialmente sabbiosi o limosi.

**Riso:** 0,6-0,7 kg/ha. Il prodotto va applicato in pre-semina su risaia allagata. L'acqua nell'appezzamento trattato va tenuta ferma per 30 giorni, ripristinandone periodicamente il livello, dopodiché eliminare l'acqua ancora presente, allagare nuovamente la risaia e procedere alla semina del riso.

**VOLUME D'ACQUA:** 200-400 litri/ha.

**AVVERTENZE AGRONOMICHE**

L'andamento climatico siccitoso dopo il trattamento con Cadou WG puo' ridurre l'efficacia del prodotto.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Intervallo di sicurezza:** non richiesto dato il tipo di impiego

**Attenzione -** Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**Avvertenze:** da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Conservare al riparo dall'umidità.



**Bayer CropScience**

© Marchio registrato

30.09.05

05A10856

DECRETO 7 novembre 2005.

Registrazione definitiva del prodotto fitosanitario «Kicker», registrato al n. 11448.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;